UNO SGUARDO SULL'ISLAM

In nome di Dio
ISBN 978-88-255-2699-8
DOI 10.4399/97888255269986
pag. 127–150 (agosto 2019)

Islam e Sharia Islamica

Una religione a 360 gradi

Igiea Lanza Di Scalea*

1. La Sharia Islamica: brevi cenni[1]

Questo saggio è diretto a tracciare le fondamenta della Sharia Islamica avendo l'obiettivo di evidenziarne la forza coesiva diretta al raggiungimento e, consequenziale mantenimento, del benessere derivante da un perfetto equilibrio sociale. In virtù di questa forza coesiva, come andremo a vedere, l'Islam può essere definito una Religione a 360 gradi la cui aderenza soggettiva e gruppale riflette il grado di "affiliazione fideistica" individuale, ossia il livello di partecipazione religiosa nominale e spirituale, dal valore dato dalle letture di tipo religioso alla vita nel complesso delle sue azioni e formazioni, oltre che, naturalmente dal livello economico, sociale e culturale dell'attore di riferimento.

Analizzando i termini *Islam*, *Islamia* e *Muslim* (Islam, Islamico e Musulmano) è possibile individuare la comune radice *slm* presente nelle parole arabe *aslama–salama–salam* significanti "affido–sottomissione / sicurezza / pace" ed interpretabili (secondo la concezione islamica) nel concetto di vivere in uno stato di pace e sicurezza attraverso la totale sottomissione ad Allah.

Sharia invece, significa letteralmente "sentiero" o la "via verso il luogo di abbeveraggio". Il termine appare nel Corano una sola volta « Allora ti abbiamo posto sul chiaro sentiero dell'ordine; seguilo e non seguire i capricci di quelli che non sanno » (45:18).

Questa giustapposizione terminologica tra "sentiero" e "capricci" sembrerebbe richiamare l'intento di "salvezza e guida" portato

* Sociologa, specialista in criminologia e politiche criminali, Phd in Sharia Criminal Law, International University of Africa, Khartoum, Sudan. Svolge attività di consulenza, progettazione, analisi e ricerca su tematiche sociali e criminologiche.

1. Questo scritto farà esclusivo riferimento all'Islam Sunnita.

dalla religione Islamica proprio attraverso la rivelazione del Corano. L'origine divina rende questo sistema immodificabile (*Corano*, 10:15)[2].

Trova la sua prima fonte nel Corano, seguito dalla tradizione e dai detti del Profeta (Sunna). Sebbene spesso, nella lingua comune, la Sharia sia trattata indistintamente dal *fiqh*, sussiste una differenza: mentre la prima ha origini divine che si estrinsecano (a seguire) nella tradizione del Profeta, il *fiqh* si riferisce al *corpus iuris* sviluppato dagli esperti attraverso l'elaborazione del ragionamento indipendente della Legge Divina.

Desiderando dare una definizione della Sharia Islamica, secondo un punto di vista occidentale, questo non potrebbe altro che essere "condotta lecita", ovverosia: Legge. Nonostante l'islam non affianchi alla Sharia il termine "law", soffermandosi alla definizione "Sharia Islamiia" (Sharia Islamica, ovvero *percorso Islamico*), la Sharia, soprattutto in quei paesi dove trova applicazione normativa, equivale proprio a dire legge, poiché il Corano ed a seguire la Sunna, contengono una serie di principi atti a regolare tutti gli aspetti della vita (norme comportamentali, individuali e sociali, diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto tributario, diritto penale, e via discorrendo)[3].

Con la differenza che, esprimendo l'Islam una forza coesiva a 360 gradi necessaria ad un fine comune, comportamenti in occidente ritenuti leciti, sotto Sharia possono divenire illeciti (ad esempio la seduzione[4]).

Proprio per questi motivi, l'Islam, nel suo essere "sottomissione" a Dio, necessaria al fine di vivere in pace e sicurezza, è descrivibile come una Religione a 360 gradi, in grado di offrire una guida perenne ed omnicomprensiva per i quanti ne seguano servilmente i precetti, fermo restando la variabile dell'*affiliazione fideistica* nonché della differenza tra i "musulmani" di fede e i quanti vivano in paesi Islamici in cui la Sharia sia, a tutti gli effetti, legge di Stato.

Per tali ragioni, alla luce dell'importanza crescente che sta assumendo l'islam nonché alla luce di svariati fattori che ne deturpano la

2. I. Lanza di Scalea, *Box Sharia*, in F. Lobasso, I. Lanza di Scalea, V. Tonioli, F. Caon, *Tra lingue e culture. La comunicazione interculturale fra Italiani e Sudanesi*, Ca'Foscari edizioni, Venezia 2018, p. 54.

3. *Ibidem*.

4. L'art. 156 Codice penale Sudanese punisce la seduzione (diretta a commettere *zina* — rapporti sessuali illeciti —, sodomia o prostituzione) con 100 frustate o con imprigionamento non eccedente 5 anni. In tal senso, vedremo a seguire come l'Islam considera il sesso al di fuori del legale vincolo matrimoniale, da cui deriva il fatto che la "seduzione" venga ritenuta illecita.

natura più pura offrendone una visione distorta e strumentalizzata, si rende fondamentale la conoscenza, seppur basica, dei principi afferenti alla Sharia. Inoltre, la comprensione dei principi sottostanti a ciascun sistema permette di comprenderne l'organizzazione ed il funzionamento, offrendo una chiave di lettura che possa intervenire nella gestione interculturale e financhе, nel dialogo interreligioso.

La Sharia è una "guida", un percorso volto al rispetto ed alla protezione della comunità Islamica intera. È una Religione vincolante, non semplice da comprendere senza avere conoscenza dei principi base, nonché, cosa ancora più importante, senza effettuare uno sforzo atto a contestualizzare l'origine e le necessità afferenti agli stessi precetti coranici.

L'Islam è una Religione pratica, diretta inequivocabilmente ad un fine.

Volendo portare qualche esempio assolutamente basilare quand'anche utile alla comprensione di quanto testé esposto, allorquando ci si trovi in compagnia di un musulmano, per una mera questione di cortesia, sarebbe necessario sapere che, ad esempio, non è consigliabile invitarlo a giocare a "poker" o discutere di questioni attinenti alla sfera privata–sessuale essendo atteggiamenti fuori luogo, non graditi, legati financhе ad aspetti penalistici alquanto vincolanti[5].

Non è gradito porre in dubbio la divinità religiosa (Allah, Corano, Profeta), essendo il Corano indiscutibile, immodificabile, dettato da Allah al Profeta, per via dell'Angelo Gabriele[6].

Citando qualche esempio legato all'etichetta, lo sbadiglio è « intollerabile », e « se qualcuno sbadiglia, deve porre una mano a copertura della bocca » (Sunna Al Bukhari), è sconsigliabile « soffiare sul cibo o sulle bevande calde » (Sunna Al Bukhari)[7], offrire cibi cotti con aglio poiché « chiunque mangi aglio non dovrebbe avvicinarsi alla

5. Per l'Islam il gioco d'azzardo è vietato (*Corano*, 2:19/5:90–91) nonché reato penalmente perseguibile, mentre il sesso al di fuori del legale matrimonio (*Zina: illecit sexual intercourse*) è uno dei sei *Hudud*, punibile con 100 frustrate se il soggetto è nubile/celibe, mentre, nel caso di adulterio, la Sharia prevede la pena di morte (lapidazione). Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del *Corano*, 17:32; 24:2; 25:68; 60:12 e della Sunna (Sahih Muslim, *Kitab* 17, 4192–4205; Abu Dawd, *Kitab* 33, 4406–4435 *et alii*.).

6. Anche in questo caso si configura dapprima un peccato ed a seguire un reato, penalmente perseguibile.

7. Si evidenzia la natura protettiva dei suddetti suggerimenti, orientati ad evitare la possibile diffusione di germi.

Moschea » (Sunna Al Bukhari)[8], né carni di maiale, alcool ed altri alimenti specifici (*Corano*, 2:219; 4:43; 5:3–4–5–6–90–91).

È maleducato criticare o disprezzare alcuna forma di cibo (Sunna Al Bukhari), è scortese mangiare il cibo in ordine sparso essendo preferibile « mangiare del piatto ciò che è più prossimo a te » (Sunna Al Bukhari), come è controindicato mangiare oltre le quantità necessarie per il sostentamento essendo « il cibo per due persone sufficiente per tre ed il cibo per tre persone sufficiente per quattro » (Sunna Al Bukhari)[9].

La Sharia quale "sentiero", codice morale, etico e comportamentale, accompagna la vita del Musulmano sin dalla prima sveglia, suggerendo con quale piede scendere dal letto (piede destro), al sonno ristoratore notturno, riportando che « quando l'Apostolo di Allah andava a dormire, era solito dormire sul fianco destro »[10] (Sunna Al Bukhari *et alii*).

2. Il Sacro Corano

Il Sacro Corano è, per un musulmano, la "Parola di Dio", rivelata durante i ventitré anni della missione profetica attraverso l'Angelo Gabriele. Il Sacro Testo è composto da 114 Sure (capitoli) e oltre 6.230 versetti, disposti primariamente secondo un ordine che è stato anch'esso rivelato[11].

8. La frequentazione della Moschea è legata a determinate condizioni di pulizia, in tal caso aglio e cipolla sono sconsigliati per via dei forti odori che potrebbero rilasciare.

9. Il troppo cibo è considerato nocivo poiché, oltre ad essere notoriamente pericoloso a livello fisico, instaura una catena di viziosità che allontana dal "percorso" il buon credente: pigrizia, sonnolenza, ritardo nella preghiera, rallentamento nelle attività lavorative, ecc.

10. Si consideri che la Sunna è totalmente omnicomprensiva. Contempla ogni dettaglio dell'esistenza umana, al punto da offrire financhе indicazioni su quando sia preferibile procedere al taglio delle unghie di mani e piedi, al taglio di barba e capelli (venerdì), ecc. Ad esempio, il Profeta richiede espressamente che i fedeli facciano un bagno nella giornata di venerdì e cambino le vesti per recarsi in Moschea (Sunna Al Bukhari). Nel complesso ogni passo della Sunna, purché sia ritenuto credibile (*Sahih*) e non *da'if* (debole, ad esempio per la mancanza di un anello nella catena narrativa) andrebbe seguito dal credente poiché, riproponendo fedelmente le consuetudini del Profeta Maometto, si pone a guida della *Umma* Islamica nel complesso. Per quanto riguarda un discorso prettamente giuridico, vi sono delle differenze internamente alle Quattro Maggiori Scuole di Pensiero Giuridico. Si consideri che, in relazione al riconoscimento delle fonti del diritto Islamico, secondo il pensiero di Ibn Hanbal deve essere preferito un *hadith da'if* (debole) rispetto al ragionamento personale.

11. Secondo la tradizione Islamica, mano a mano che i capitoli/versetti venivano rivelati, i kuttab (i redattori) ne andavano trascrivendo le parti in vari supporti (pergamene, papiri, ossi

È il libro tra tutti i libri: una guida per i credenti in tutto il mondo.

La principale differenza tra le Sure è il loro periodo di rivelazione, così che il Libro Sacro è composto da capitoli rivelati alla Mecca (pre–Eg.) e capitoli rivelati in Madina (post–Eg.). La maggior parte delle linee guida di stampo giuridico e/o politico sono disponibili nel periodo Madinese, mentre il Profeta era sotto la guida della neonata comunità islamica.

Il Corano per i musulmani non è un "libro", il Corano è il Libro. Il Libro Sacro, la Luce, l'ultima rivelazione offerta per guidare la comunità islamica nel benessere, nella pace e nell'armonia.

> Nel nome di Dio, il compassionevole, il Misericordioso. Lode a Dio, Signore dei mondi, il Compassionevole, Maestro del Giorno del Giudizio.
>
> Noi ti obbediamo ed in te cerchiamo aiuto. Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai benedetto, non di quelli che incorrono nell'ira, né di quelli che si sono fuorviati (Sura al–Fatihah)[12].

Quindi, se consideriamo questa richiesta di "guidarci sulla retta via", come una necessità di essere accompagnati nel buio della notte, essere aiutati a discernere il bene dal male per trovare la Luce e vivere un'esistenza pacifica, sembra più facile capire perché, il Corano e a seguire la Sunna, contengano in sé così tante norme che regolano l'esistenza umana, dalla nascita alla morte.

Grazie a questa iniziale surah al–Fatihah, così importante da dover essere recitata all'inizio di ogni preghiera quotidiana[13], è possibile comprendere perché il Testo Rivelato contenga versetti che disciplinano molti aspetti della vita comune[14].

di animali deceduti, ecc.) e solo dopo, vennero raccolti e sistemati per ordine del terzo Califfo Uthman ibn Affan, che ne predispose la narrazione partendo dal capitolo più lungo per poi decrescere fino al più corto.

12. Seyyed Hossein Nasr, *The Study Quran, a new translation and commentary*, Harper One, New York 2015, p. XXIII

13. La preghiera (*salat*) è uno dei cinque pilastri dell'Islam (*shahada*, *salat*, *sawm*, *zakat*, *hajj*). Secondo il Prof. Muhammed Al Fatih Ismaiil « se la Preghiera viene eseguita regolarmente nei suoi orari stabiliti, pulirà le macchie e la malizia dal cuore », in Muhammad Al Fatih Ismaiil, *Criminal Law*, 10 edizione, IUA, Khartoum (Sudan) marzo 2013.

14. « Adora Dio, e non attribuire a Lui alcun associato. E siate virtuosi verso i genitori e i figli, verso gli orfani e gli indigenti, verso il prossimo, che sia un parente, un vicino non parente, verso il compagno al vostro fianco e il viaggiatore, e verso coloro che possiedono le vostre mani giuste. Veramente Dio non ama chi è un vanaglorioso [. . .] ». Con riferimento alle regole generali della vita comune, a mio avviso il versetto coranico 4:36 è altamente esplicativo

Ad esempio, indicazioni sul codice di abbigliamento[15], regole alimentari[16], norme di diritto civile in materia di matrimonio[17], divorzio[18], testimonianza[19], norme sull'eredità e sulla successione[20], norme sul diritto contrattuale e sulle obbligazioni[21], norme sul diritto commerciale[22].

Non ultimo, come vedremo a breve, norme di diritto penale.

perché detta le regole di base e include quei valori principali attraverso cui un musulmano dovrebbe vivere la propria vita e richiede di essere virtuosi verso tutti, a partire dai genitori — dopo il comando di adorare nessuno tranne Dio —, orfani e indigenti, membri della famiglia e dei vicini "non di parentela" (si potrebbe leggere dal contesto micro sociale a quello macro sociale fino ad una solidarietà globale verso la comunità islamica nel suo complesso). Inoltre, si veda anche il Corano, capitolo 24: 27–28 dove emerge un altro importante principio connesso alla condotta generale e legato all'educazione, al rispetto e alla privacy. Tutti questi valori sono protetti attraverso il divieto di entrare in case altrui senza permesso. Questo divieto, ampiamente trattato dalla tradizione Maomettana, riflette l'importanza del valore della privacy, delle abitazioni, luoghi di primaria importanza per l'Islam, luoghi del nucleo famigliare, ma anche, su un più ampia scala, un principio socio–pedagogico di rispetto generale per sé stessi e per gli altri.

15. Tendenzialmente, mentre il Corano include le regole sull'abbigliamento femminile, non menziona un codice di abbigliamento maschile specifico, che è riportato invece nella Sunna del Profeta. Come riferimento al codice di abbigliamento femminile, si rimanda al Corano, capitoli 7:26; 24: 30–31; 33: 58–59. Riferendosi agli uomini invece, Cfr., *Corano* 7:26 e ancora la Sunna di Abu Nasa'i, 2559 (necessità di un codice di abbigliamento modesto); Abu Dawud, 4098 (veto per gli uomini di indossare abiti femminili e viceversa) *et alii*. Per quanto riguarda gli uomini, quando si discute circa « le parti private che devono essere nascoste » (*'awrah*), si riferisce alla parte del corpo dall'ombelico alle ginocchia. Nell'Islam ad esempio, l'uomo in bermuda non è comune. Si intuisce facilmente l'origine di questi precetti derivanti dai tempi in cui venne svelato il Corano, quando, date le temperature desertiche nonché il calore del solleone, si adoperava un abbigliamento protettivo, consono ai tempi/luoghi. Le quattro maggiori scuole di pensiero giuridico (Malikita, Shafiita, Hanafita ed Hanbalita) osservano difatti che l'ombelico dovrebbe essere incluso nel concetto di *'awrah*. Fonte: www.newmuslimguide.com

16. *Corano*, 5:3–4–5–6.

17. *Corano*, 2:221; 2:228–30; 2:234–37; 2:240; 4:4; 4:6; 4:23–25; 23:6; 24:33; 24:60; 25:54; 30:21; 33:37; 33:50; 47:3; 60:10.

18. *Corano*, 2:226–28; 2:236–37; 2:241; 33:4; 33;49; 58:2–3–4; 65:1–2–4–6.

19. *Corano*, 24:5–5.

20. *Corano*, 2:180–181–182; 5:106–107–108 (volontà); *Corano*, 4:7–8–11–12–19–33 (versi sulla successione ereditaria).

21. *Corano*, 2:282; 2:283

22. « Dio ha permesso l'acquisto e la vendita dei beni e ha proibito l'usura ». Il Corano proibisce esplicitamente l'usura. Attraverso il capitolo 2:275 proclama una condanna totale e assoluta degli interessi sul denaro, sull'usura, sulla speculazione finanziaria sull'oro e sulle valute. Cfr., *Corano*, 2: 276–278–279; 3: 130.

3. La Sunna[23]

Non è possibile avvicinarsi all'Islam attraverso la mera lettura di taluni versi del Testo Rivelato. In tal senso, il Corano non può essere compreso senza conoscere la Sunna che, come precedentemente anticipato, rappresenta la seconda fonte della Sharia e finanche, senza conoscere la vita del Profeta (Sunna Sira), necessaria ad uno sforzo teso a contestualizzare la Rivelazione.

Questo perché, i detti e le tradizioni Maomettane ampliano, specificano e in certi casi, integrano le Sure dello stesso Corano, il quale attraverso diversi richiami suggerisce esso stesso la connessione divina: « Obbedisci a Dio e ubbidisci al Messaggero »[24] poiché, « Chiunque obbedisce al Messaggero obbedisce a Dio »[25].

Inoltre:

> Così coloro che seguono il Messaggero, il Profeta illetterato, che trovano scritto nella Tora e nel Vangelo ciò che è per loro, che ingiunge loro ciò che è giusto, e vieta loro ciò che è sbagliato, e rende lecite le cose buone per loro e proibisce loro cose cattive e li liberano dal loro fardello e dalle catene che erano su di loro.
>
> Così quelli che credono in Lui, lo onorano, lo aiutano e seguono la luce che è stata mandata giù con lui; sono coloro che prospereranno[26].

Innanzitutto, per semplicità espositiva, mi soffermo brevemente su cosa si intenda concretamente per Sunna: ovvero la vita (*Sira*), i comportamenti, le abitudini, i giudizi di merito e di diritto nonché i detti del Profeta (*Hadiths*).

23. La presente trattazione riferisce alla raccolta dei *kutub al sittat* (sei libri), comprendente le principali opere di tradizione storica giuridica (sunnita). A questi, secondo la tradizione sunnita, si aggiungono gli hadith "qudsi" (sacri) rivelati da Allah ma non rinvenibili nel Corano, la sunna Sira, trascritta in ordine cronologico rappresentante la vita terrena di Maometto, ed altre raccolte minori, risalenti ai compagni e/o seguaci del Profeta.

24. *Corano*, 3:32; 4:59; 5:92; 24:54; 47:33; 64:12.

25. *Corano*, 5:80.

26. « La descrizione del Profeta come illetterato è intesa tradizionalmente nel senso che Maometto non fosse in grado di leggere e di scrivere, un fatto che è affermato in vari modi nella letteratura biografica che lo riguarda. Il fatto che il Profeta non fosse in grado di scrivere e leggere serve, nella tradizione islamica, da prova fondamentale della natura miracolosa del Corano e della purezza dell'anima del Profeta, destinatario della Rivelazione divina, poiché altrimenti sarebbe impossibile per un uomo che non avesse studiato produrre versi eloquenti contenenti conoscenze di popoli e profeti del passato », Cfr. Seyyed Hossein Nasr, *The Study Quran*, cit., p. 460.

Le raccolte disponibili[27], sono divise per argomenti, coinvolgenti tutti gli aspetti della vita umana, da quelli spirituali a quelli organizzativi pratici. La Sunna coinvolgendo sì tanti ambiti umani, andando a contenere esempi comportamentali dal primo risveglio (suggerendo con quale piede scendere dal letto) al sonno ristoratore notturno[28], offrendo finanche spunti metodologici su come pregare, vestire, salutare o mangiare, è stata definita « un percorso, una strada, un modo di vivere » del Profeta « da essere divenuto un modello da seguire per i Musulmani »[29].

Maometto rappresenta per i Musulmani l'esempio del perfetto credente.

L'uomo perfetto di Allah. Una guida, la cui vita, le cui parole e gesta sono da conoscere, da rispettare, da condividere e da riproporre[30].

Dal mio punto di vista, un punto di vista occidentale, trovo illuminante l'uso del termine *path* in relazione alla Sunna, come viene usato per la traduzione inglese del termine Sharia, essendo sorta dal Corano e dalla Sunna ed essendo questa una esternazione concreta del Corano, la Sunna è un codice comportamentale. Una sorta di legge morale.

Contrariamente al Corano, poiché la Sunna non fu scritta durante la vita del Profeta essendo le grandi raccolte iniziate due secoli dopo la sua morte, non tutti i detti sono considerati autentici o di equale valore.

Nello studio della Sharia, è fondamentale conoscere le differenti categorie degli *hadiths* in modo tale da poterne comprendere la diversa validità e il diverso peso giuridico.

In tal senso, anche le quattro maggiori scuole di pensiero, da cui si è generato il *fiqh* (la giurisprudenza Islamica), nella loro diversa classificazione delle fonti della Sharia, affronteranno il discorso della classificazione degli *hadith* in modo dissimile[31].

27. Le raccolte ritenute più affidabili fanno capo ai Kutub Al Sittah.

28. Sunna Al Bukhari *et alii*.

29. Cfr. M.A. Qazi, M.S. El–Dabbas, *A concise dictionary of Islamic Terms*, Kazi Publications, Lahore (Pakistan), p. 65.

30. Tutto ciò che rientra nella Trilogia Sacra (Corano, *Sira* e *Sunna–Hadith*) è Islam, Sharia.

31. È importante annotare, vedremo più in avanti nella trattazione del presente capitolo, come la Sharia sia da considerare una sorta di grande contenitore di tutti i diversi paesi Islamici che, pur applicando la medesima Legge Divinamente ispirata, possono, in realtà, divergere

4. L'assolutezza della parola di Allah: il Corano e la Sunna

La cosa che preme più evidenziare fa capo alla forza insita in una Religione che ha reso la sua essenza vincolante attraverso l'essere guida ed al contempo, legge.

Questo discorso diventa ancora più pregnante con riferimento ai paesi Shariatici, applicanti appunto, la Legge Islamica.

Da una lettura generale delle collezioni di *hadiths*, bisogna sottolineare come la Sunna sia assolutamente rilevante, andando, come abbiamo già detto, ad integrare i principi del Corano e, a volte, ad offrire nuovi elementi di diritto.

Non sarebbe mai possibile condurre uno studio su qualsiasi argomento relativo all'Islam senza iniziare da una lettura incrociata del Testo Sacro con la Sunna, essendo questi finemente correlati.

A questo proposito, ci sono molti esempi: un classico concerne le norme sull'abbigliamento, mentre il Corano si sofferma sulle donne (pensiamo al famoso verso 24:31) la Sunna interverrà offrendo finanche un "codice di abbigliamento" maschile (Abu Nasa'i, 2559 richiedente un abbigliamento senza eccessi; Abu Dawud, 4098 relativo agli uomini che vestono vestiti femminili e viceversa e altri).

Poiché tuttavia, il controllo sociale è direttamente proporzionale al funzionamento del sistema penale, andremo a vedere come la relazione Corano / Sunna acquisti maggior pregnanza proprio da un punto di vista criminale.

Vedremo come nella categoria dei reati *Hudud* (Allah), la tanto discussa punizione per l'adulterio (*stoning: lapidazione*) sia stata introdotta dalla Sunna, in quanto il Corano non differenziando i fornicatori dagli adulteri, pone quale unica punizione cento frustate[32].

nella considerazione dei crimini e delle pene, cfr. I. Lanza di Scalea, *La Sharia Islamica tra pene corporali, capitali e detentive. Il caso del carcere di Omdurman*, in www.ristretti.it, del 21–22 Novembre 2018.

32. Il Corano introduce l'hadd *zina* (24:2) in riferimento ai rapporti sessuali illeciti e, senza particolari distinzioni (tra fornicatori e adulteri), pone quale unica pena 100 frustate. La pena di morte per lapidazione (in uso corrente) è stata introdotta dalla tradizione Profetica, per quanto fosse una pratica già nota nelle religioni monoteiste. A tal riguardo, la giurisprudenza Islamica asserisce la previa esistenza di un verso del Corano atto a prescrivere la lapidazione degli adulteri (il c.d. *stoning verse*) successivamente cancellato (abrogato), quantunque rimasto valido. Questo verso rappresenta un caso di « abrogazione del testo ma non della regola » (*The Study Quran*, cit). La modifica di un testo divinamente ispirato, ritenuto chiaro, dettagliato, completo e sufficiente, è difficile da comprendere, secondo un punto di vista non islamico e occidentale. Questo perché, l'Islam si basa sulla immodificabilità del Testo Sacro (*Corano*, 10:15). V'è da dire al contempo che,

Un altro esempio, fa capo all'*Hadd*[33] "bere alcol", la cui pena non presente nel Corano, venne inserita sempre dalla tradizione del Profeta (Sunna Sahih Muslim, libro 17, n. 4226–4233, Sahih Bukhari, libro 81, n. 764–772, Abu Dawud, libro 33, numero 4461–4478).

Un altro esempio utile per specificare la capacità integrativa della tradizione del Profeta è legato al trattamento della compensazione monetaria nel caso dei reati di sangue (*qisas*). Introdotto dal Corano, la Tradizione del Profeta andrà a delineare come calcolare il prezzo del sangue (*diya*), come dividerlo tra gli eredi della vittima (Sunna An–Nasa'i, libro 45, n. 96–123), ecc.

Estremamente interessanti anche i diversi contributi relativi al metodo punitivo: il Corano introduce la punizione per il singolo peccato/reato mentre la sunna sembrerebbe dettare "linee guida" concernente la metodologia punitiva, specificando le differenze in base al sesso e ad altre variabili (Abu Dawud, *Kitab* 33, n. 4429–4478; Sahih Muslim, *Kitab* 17, n. 4206)[34].

nell'Islam, il Profeta Maometto sia l'uomo prescelto da Allah per costruire il "percorso" da seguire dunque, come già emerso attraverso il verso « chiunque obbedisce al Messaggero, obbedisce a Dio » (*Corano*, 5:80), ne rappresenta una fonte primaria. La Sunna a tal riguardo riporta che il Profeta, prima di morire, abbia ammonito i fedeli di seguire entrambi, Corano e Sunna. Da questo "contrasto" tra fonti Sacre, un versetto molto interessante, è il 4:15 perché introduce il principio di prova basato sulla quadruplice testimonianza oculare relativa alle azioni "indecenti" delle donne. Dunque, questo versetto (anch'esso successivamente abrogato) apre un dibattito legale e persino religioso molto interessante. La lettura fedele e quindi letterale del verso ci porta a credere che, nel caso in cui le donne commettano "indecenza", provate da quattro testimoni oculari, debbano essere punite con la reclusione a casa fino alla morte, o « finché Allah non apra una via d'uscita » (4:15). Sebbene il termine "indecenza" non sia chiaramente spiegato, ragionando sul sistema probatorio islamico, dal momento che la richiesta di quattro testimoni è riservata solo nel caso di *zina*, mentre per tutti gli altri reati sono sufficienti solo due testimoni oculari, è quasi certo che, quando il Sacro Corano parli di "indecenza", confermata da quattro testimoni oculari, si riferisca all'adulterio/fornicazione. Inoltre, questo ragionamento è convalidato dal versetto 17:32 (Surat Al–Isra) dove l'adulterio è letteralmente identificato ad un'indecenza. Da quanto sopra esposto, da un punto di vista scientifico emergente dalla lettura dei testi, la pena della lapidazione dovrebbe cadere in disuso. Non solo perché sia di per se, per la modalità esecutiva, una pena inumana, quanto perché il Corano nel parlare di "rapporti sessuali illeciti" non faccia mai riferimento alla morte dei "rei", soffermandosi ad indicare la pena della flagellazione (per entrambi i sessi) e/o del confinamento domiciliare (per le sole donne). È a tal riguardo importante notare che, a cadenze periodiche diverse, taluni paesi Islamici (Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Iran), abbiano emendato i propri codici, rimuovendo la lapidazione dalle modalità punitive lecite.

33. *Hadd*: singolare di *Hudud* che letteralmente vuol dire "limiti" di "Allah" (reati), mentre secondo l'anima più pura della Sharia significa propriamente "proibizioni".

34. Secondo Abu Dawud ad esempio « quando si infligge la pena della lapidazione, sarebbe necessario evitare di colpire il volto » (*Kitab* 33, 4478).

La metodologia punitiva verrà ripresa dalle Maggiori Scuole di Pensiero (*madhahib*) che forniranno finanche indicazioni su come applicare la pena delle frustate affinché siano penalizzanti ed emendative ma non producano tortura[35], sulle pietre da utilizzare in caso di lapidazione, le dimensioni esatte per non uccidere il reo troppo rapidamente né troppo lentamente causandogli una tortura *pre–mortem*, la direzione di lancio, se la donna e/o l'uomo nell'atto di ricevere la punizione debbano essere vestiti o meno, la posizione dei corpi, la dimensione della fossa e qualsiasi altro elemento descrittivo utile per la corretta applicazione della punizione[36].

Questi pochi esempi mostrano chiaramente come la Sunna sia un'esternalizzazione del Corano, essendo una raccolta dei detti e dei costumi del Profeta, non solo avente la responsabilità di ricevere la rivelazione divina, ma anche di mostrarne al popolo di Allah la sua corretta applicazione.

Non è possibile parlare di Islam, Corano o Sunna senza tenere a mente che entrambi (Sunna e Corano) dovrebbero essere studiati e analizzati insieme, simultaneamente e non presi singolarmente, essendo essenzialmente complementari. Si potrebbe agevolmente dire che, mentre il Corano rappresenta il tronco dell'albero, le usanze del Profeta rappresentano i suoi rami e, infine, i detti, le foglie.

Tutto quanto ad ora esposto, mostra la forza di una Religione che ha fatto di se una guida a 360 gradi. Il non prevedere distinzione tra peccato e reato ha fatto sì che tutto l'apparato di definizioni atte a regolare la vita comune assumesse valore giuridico, tendenzialmente vincolante, andando a regolamentare ogni passo della vita musulmana.

Vincolo morale in generale, vincolo giuridico per i paesi applicanti la Sharia.

35. « La frusta non deve essere né nuova né vecchia e sfilacciata. La persona frustata non deve essere distesa, né legata né denudata. Il suo volto, la sua testa e le parti private devono essere protette. L'uomo deve essere colpito stando in piedi mentre una donna deve rimanere seduta. I vestiti di una donna devono adattarsi a lei strettamente e le sue mani devono essere tenute [. . .] », Imam Muwaffaq Ad din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudama Al Maqdisi, *The Mainstay. Concerning jurisprudence*, Kibat al Hudud, p. 299.

36. Ad esempio « Se qualcuno commette sesso illecito ed è un mashan libero, viene lapidato a morte. Questo è un musulmano legalmente responsabile, maschio o femmina. È lapidato con pietre di media grandezza, non larghe per evitare sfregio o piccole per evitare torture. Le persone dovrebbero evitare di colpire il viso e le parti intime e gettarle sul retro o sull'addome », Ibn Abi ayd al Qayeawani (310/922–386/996), l'autore di Ar–Risala.

Quanto detto, assume un valore ancora più tangibile se pensiamo a una neonata società islamica, ancora rudimentale, appena riunita e resa forte e coesa dal lavoro di un uomo (il Profeta) che, ricevuta la rivelazione, ha messo in pratica i dettami attraverso la sua consuetudine ed i suoi detti.

Oggi taluni scienziati sociali descrivono Maometto come un Leader e tratteggiano talune dinamiche afferenti allo sviluppo dell'Islam attraverso la sociologia dei gruppi e le teorie sulla leadership.

5. La "chiave di comprensione" della compattezza Islamica: la classificazione dei crimini ed il significato ultimo della funzione della pena

L'assolutezza della Religione Islamica è ancora più evidente osservando il sistema giuridico penale. La durezza repressiva mostra chiaramente l'intento "salvifico" alla base della Sharia.

La Legge Islamica ha in uso una tripartizione dei reati e, non prevedendo la differenza tra peccato e reato, ne viene che anche la concezione del reato e della conseguente sanzione assumano toni diversi, rispetto ad una ottica squisitamente occidentale. Vediamo brevemente come l'Islam tratta i reati e quale la filosofia sottostante.

5.1. *Hudud*

Il termine *Hudud* ("limiti" / "proibizioni") Allah, indica taluni reati la cui peculiarità consiste nell'essere "divinamente ispirati", trovando questi una base giuridica formale e sostanziale nel Corano e, parzialmente (ad integrazione), nella Sunna.

La specialità di questi illeciti consiste nella loro immutabilità poiché rappresentanti al contempo la volontà di Allah e il diritto di Allah, trasmessi attraverso il Profeta Maometto.

Pertanto, nei casi *Hudud*, le Corti hanno limitata discrezionalità[37], essendo la punizione stabilita da Dio. Questa tipologia di reati comprende sei diverse fattispecie:

37. Le pene sono fisse, immutabili. Questo significa che se la pena per "fornicazione" è stabilita in 100 frustate, non è possibile che, attraverso circostanze attenuanti, ne vengano inferte, ad esempio, 50. La Corte ha il dovere di validare l'esistenza di tutti i presupposti necessari al confezionamento del reato *Hudud* al fine di sentenziare la pena così come prevista dalla Sharia. In assenza di uno e/o più presupposti, la Corte procede a depenalizzare il reato da *Hudud* a *Tazeer*.

a) *Ridda* – Apostasia (pena di morte / crocifissione);
b) *Zina* – Adulterio e fornicazione (pena di morte; 100 frustate);
c) *Qadf* – Falsa accusa di adulterio (80 frustate);
d) *Sariqa* – Furto (taglio della mano destra);
e) *Shurb al Khamr* – Alcool (40 / 80 frustrate);
f) *Hiraba* – categoria complessa, dalla radice *harb* (guerra; nemico), include diversi reati tra cui brigantaggio, saccheggio, guerra (*cross cutting* / pena di morte / crocefissione / esilio).

La formula punitiva pubblica richiesta da Allah (« e la loro punizione sia testimoniata da un gruppo di credenti », *Corano*, 24:2), riflette la gravità dei reati *Hudud*, nella fattispecie *zina*, utile e soprattutto necessaria al fine deterrente e quindi per prevenire la commissione del suddetto crimine da parte dell'intera società.

Questa tipologia di reati reca seco un rigoroso apparato probatorio richiesto per perseguire la punizione: ad esempio, per il crimine di adulterio, come dimostrano il *fiqh*, la Sunna e anche il Corano, il sistema probatorio richiede (nel caso di accusa della propria moglie) l'accusa ripetuta quattro volte[38] o in generale, quattro testimoni oculari, la confessione ripetuta quattro volte, o la gravidanza quale esito del reato–peccato[39].

A tal fine, le quattro maggiori scuole di pensiero, hanno descritto dettagliatamente tutte le norme riguardanti le testimonianze, dall'ammissibilità o meno dei testimoni[40], dal carattere dei testimoni alla validità delle testimonianze incrociate che devono seguire uno schema preciso in relazione alla narrazione dei fatti (senza contraddizioni, ecc.).

Un altro importante principio derivante dalla Sharia Islamica è legato alla "certezza del crimine commesso": tutte le quattro maggiori scuole sunnite concordano nella depenalizzazione degli *Hudud* nei casi di *shuhubaat* (dubbio).

Come sappiamo dalla Sunna, ad esempio, il Profeta Maometto è stato sempre molto cauto nell'ordinare la pena di morte per adulterio, assicurando, nei casi di auto–confessione, che questa fosse reale,

38. Il procedimento è ben descritto nel Corano, cfr. 24:6–7–8–9.

39. La gravidanza risulta essere una prova valida per la scuola Malikita.

40. Ad esempio l'inammissibilità di talune categorie di testimoni, parenti, individui ritenuti poco affidabili, giocatori d'azzardo, persone precedentemente punite per l'hadd Qadf (falsa accusa di adulterio / fornicazione), ecc.

sincera e sentita dal colpevole. Inoltre appurando la salute mentale del reo che non dovesse risultare "pazzo" e nemmeno, ubriaco[41].

In questo senso, nella Sunna, il Profeta era solito chiedere al reo confesso di andare via, questo poteva accadere per 3–4 volte e[42], secondo il mio punto di vista, calato in una prospettiva Islamica, questo comportamento serviva a garantire una vera presa di coscienza nonché un reale pentimento.

Un altro esempio sempre legato ai tempi del Profeta riguarda coloro che erano soliti chiedere consigli su come comportarsi qualora avessero trovato la moglie coinvolta in rapporti sessuali con un altro uomo, se fossero autorizzati a uccidere l'uomo o meno. In questi casi, il Profeta proibì l'uccisione chiedendo loro di trovare quattro testimoni oculari[43]. Questa tradizione mostra l'importanza dell'elemento probatorio, come il divieto di auto–vendetta, e, soprattutto, la necessità che il caso fosse portato davanti al meccanismo della giustizia.

La mia considerazione, frutto del mio punto di vista occidentale è che la legge coranica sembri orientata verso un fine squisitamente deterrente benché a mezzo di un apparato punitivo molto severo. La nozione di deterrenza volta a mantenere il "benessere della Umma islamica", nella compattezza sociale e morale è il primo nonché più importante concetto filosofico da prendere in considerazione allorquando si approcci un sistema così importante qual è l'Islam.

A tal riguardo, è fondamentale finanche notare come ognuno dei sei crimini *Hudud* sia funzionale al mantenimento della compattezza della società islamica secondo il modello metaforico delle teorie organiciste in virtù del quale esiste una perfetta sincronia tra tutti gli elementi coinvolti.

Raccogliendo l'opinione di Muhammad al–Ghazaili e il suo concetto di *Maslaha*[44], direi che ogni *Hudud* sia volto a proteggere uno specifico interesse sociale (o più interessi insieme) e quindi l'intenzione della legge è votata alla tutela di interessi primari dalla natura essenziale, semi essenziale o necessari.

41. Cfr. Sahih Muslim, *Kitab* 17, 4196, 4206 *et alii*.

42. Cfr. Sahih Muslim, *Kitab* 17, 4196–Abu Dawd, *Kitab* 33, 4407.

43. Cfr. Abu Dawd, *Kitab* 34, 4517–4518.

44. La teoria del *Maslaha*. Concetto Islamico comprendente tre distinte categorie di necessità, tutelate dall'apparato penale, dalla specifica ripartizione dei reati e dalle pene. 1. necessità interamente essenziali (*Hudud*), 2. Necessità essenziali (*qisas*), 3. Necessità ausiliarie (*tazeer*).

In questo senso, analizzando brevemente i sei *Hudud*, l'apostasia gioca un ruolo fondamentale, come la dissociazione dalla religione islamica (da intendersi in un senso complesso con tutte le azioni che rientrano nella categoria dell'apostasia), poiché causerebbe una frattura all'interno della comunità islamica. In questo modo, l'apostasia preserva la compattezza religiosa e l'unità del popolo di Maometto[45].

L'adulterio, d'altra parte, rappresenta una rottura dell'equilibrio del contesto micro–sociale e quindi della famiglia, che influenzerebbe il contesto macro–sociale in generale, generando un crollo del valore familiare. Questo poiché, in assenza di compattezza familiare deriverebbe da una sorta di caos sociale. La compattezza della famiglia è un argomento spesso trattato nell'Islam, che, dal mio punto di vista, offre la base di tutti i precetti delle regole del Corano relative all'abbigliamento femminile e maschile, ai modi di comportamento improntati sull'umiltà morale e relazionale, ecc.

Il reato di falsa accusa di adulterio / fornicazione, infrange l'integrità e la dignità morale di entrambi, il singolo individuo e la società islamica nel suo insieme.

Furto e saccheggio (guerra, ecc.) a mano armata sono reati contro la proprietà (furto) ma soprattutto sono crimini contro l'individuo e la tranquillità collettiva (Hiraba). Infine, l'alcol, dal mio punto di vista è molto interessante che cada tra gli *Hudud* Allah, nonostante il Corano non preveda alcuna punizione, introdotta in seguito dalla tradizione maomettana. Ovviamente, bere alcolici nei tempi antichi era considerato negativamente anche in relazione al contesto di riferimento, al clima caldo, alle aree desertiche, alla necessità di eseguire lavori manuali e ad altri fattori importanti (come il divieto di mangiare carne di maiale).

45. Si consideri a tal riguardo che l'Islam prevede la discendenza religiosa per via paterna. Per questo motivo sono concessi i matrimoni misti, tra donne appartenenti alle "genti del Libro" e uomini Musulmani, non viceversa. Questo per mantenere la discendenza religiosa che passa di padre in figlio. Si pensi al caso internazionale di Mariam Yehya Ibrahim (la donna Sudanese nata Musulmana e, rimasta orfana di padre, cresciuta da madre Cattolica secondo i valori della appartenenza religiosa materna), processata e sentenziata a morte nel 2014 per apostasia e per fornicazione proprio per aver sposato, da musulmana non praticante, un cattolico, da cui poi ebbe un figlio. In primo luogo Mariam fu dichiarata colpevole di apostasia e secondariamente, non essendo ai fini della Sharia Islamica, valido il matrimonio, di fornicazione (con prova diretta della gravidanza). Solo grazie al movimento mondiale di salvaguardia dei diritti umani, Mariam venne liberata.

Il consumo di alcol ha un risvolto interessante. Le scienze criminologiche occidentali considerano il consumo di alcol un potenziale "fattore criminoimpellente": mentre a piccole quantità, si è soliti ritenere che l'alcol possa dare gioia e facilitare la socializzazione, aumentando le dosi, sono più evidenti, da un punto di vista clinico e comportamentale, gli effetti negativi.

Similmente recita il Corano (2:219), difatti per la Sharia Islamica, lo stato di obnubilamento prodotto dalle sostanze alcoliche può indurre l'abbandono della retta via (i credenti mentono, dimenticano gli orari della preghiera, commetto reati vari, eccetera).

> Chiedono del vino e del gioco d'azzardo, rispondi in questa cose c'è un grande peccato e qualche beneficio per l'umanità, ma il peccato è maggiore rispetto ai benefici. (*Corano*, 2:219)

Inoltre, sempre il Corano invita i credenti a non avvicinarsi alla preghiera in stato di ubriachezza, definita « stato di impurità rituale » (*Corano*, 4:43). Più volte la Sunna riferisce la consuetudine del Profeta Maometto di interrogare il reo chiedendo se fosse "pazzo" o "ubriaco", domande essenziali al fine di accertare lo stato di salute mentale, per eliminare il dubbio secondo cui il soggetto agisse sotto "influenze esterne" alla mera razionalità.

La questione dell'alcol verrà trattata in modo diverso dalle quattro maggiori scuole di pensiero giuridico Islamico. Sebbene bere alcolici sia un crimine H*udud*, dall'analisi del *fiqh*, della giurisprudenza Islamica ne consegue che, il consumo di alcolici fosse considerato differentemente.

Secondo Abu Hanifa, fondatore della scuola Hanafita (m. 767 d.C.), la pena deve essere eseguita quando il soggetto si sia disintossicato dagli effetti negativi delle sostanze proibite[46]. Ciò significa che, ragionando su quanto affermato da Abu Hanifa, l'intossicazione da alcool impedisce la comprensione dei fatti, della punizione, elimina l'effetto deterrente e, pertanto, secondo la sua interpretazione giuridica, la punizione (per essere efficace) deve essere eseguita solo dopo che gli effetti della sostanza intossicante siano esauriti[47].

In questo modo, il veto del bere alcolici protegge il diritto alla salute e il benessere del singolo e della società nel suo complesso. In

46. *The Mukthtasar Al Quduri. A manual of Islamic Law according to the Hanafe School*, Ta–Ha Publisher, Londra 2012, p. 546–7.

47. I. Lanza di Scalea, *La Sharia Islamica*, cit.

conclusione, tutti e sei i crimini *Hudud* sono strettamente intrecciati come una struttura interdipendente: come quando, dopo aver costruito un castello di carte, una di queste carte cade, spesso cadono a seguire tutte le altre.

Ogni società per il mantenimento dello *status quo* ha bisogno di meccanismi complessi composti da limiti e regole.

Nel caso degli *Hudud*, nonostante sia possibile ottenere una depenalizzazione del crimine in *tazeer*, sembrerebbe che Allah, nel creare questi crimini correlati alle suddette punizioni, abbia voluto garantire l'equilibrio sociale nel suo complesso.

Pertanto, gli *hudud* sono così importanti da essere severamente penalizzati, perché, rappresentano all'unisono la "chiave di comprensione" utile al mantenimento della solidarietà morale, giuridica e sociale della comunità islamica nel complesso.

5.2. *Reati Qisas (reati di sangue)*

Seguono i reati di sangue, *qisas*, anch'essi rinvenibili nel Corano (2:178; 5:45), la cui modalità punitiva ripropone il modello della *lex talionis* per quanto, in questi casi, la vittima e/o i suoi eredi rivestano un ruolo fondamentale nell'andamento penalistico della vicenda coinvolgente il reo.

Prendendo ad esempio i reati di sangue volontari, spetterà alla vittima (e/o eredi) decidere, in via esclusiva, quale trattamento infliggere al responsabile potendo optare per la *retaliation in kind*, ovvero il taglione, « una vita per una vita, un occhio per un occhio »[48] (uccidi mio fratello, chiedo la pena di morte), per la compensazione economica (uccidi mio fratello, chiedo "il prezzo del sangue") o infine, per il perdono.

Fondamentale per l'Islam il superamento dell'indiscriminata vendetta personale (in uso preislamico) correlata al senso soddisfattorio delle vittime, raggiunto attraverso la centralità che queste assumono nella vicenda penale[49].

Si ricordi a tal riguardo la vicenda coinvolgente il Sudan di Noura Hussein, la sposa forzata minorenne che era stata prescelta dal futuro marito già quando frequentava appena l'8th grade. Promessa in matrimonio a fine anno scolastico, la cui cerimonia religiosa si è svolta dopo che avesse superato l'esame della scuola secondaria, con permesso di

48. *Corano*, 5:45.

49. I. Lanza di Scalea, *La Sharia Islamica*, cit.

ultimare gli studi, ufficialmente venne "consegnata" in sposa non appena diplomata. Noura, ha sempre rifiutato il matrimonio desiderando studiare. Voleva laurearsi in legge e diventare Giudice. Una volta giunta nell'appartamento affittato per la luna di miele, la stessa riferisce di essersi chiusa a chiave in una delle stanze e di essere rimasta totalmente digiuna e vestita per la durata di tre giorni. Nel corso della terza giornata il marito avrebbe tentato un avvicinamento, chiedendo alla sposa di aprire la porta che, altrimenti avrebbe forzato lui stesso.

Durante la notte, Noura tenta di fuggire dall'abitazione, trovando la porta principale chiusa a chiave. Il nono giorno, la coppia è stata raggiunta dai familiari del marito, uno zio e due cugini che, forzandola ed immobilizzandola braccia e gambe, hanno permesso che avvenisse lo stupro ad opera del marito.

« Quando hanno lasciato la stanza, io sanguinavo... la notte ho dormito nuda », riferisce Noura Hussein (sotto altra voce) alla CNN in *Noura in her own words*.

Il giorno a seguire, l'uomo ha tentato di violentarla ulteriormente. La donna ha trovato il coltello che il marito teneva sotto al cuscino e, nell'atto di difendersi, a seguito di una colluttazione, lo ferisce. La giovane racconta di essere scappata dai suoi parenti con ancora il coltello insanguinato tra le mani, per essere successivamente consegnata alla polizia per mano della sua stessa famiglia.

L'uomo morirà a seguito delle ferite riportate. Noura Hussein è stata processata per omicidio premeditato (reato *qisas*). Il 10 maggio 2018, su richiesta degli eredi della vittima, è stata condannata alla pena di morte, mentre in appello, il reato è stato depenalizzato da intenzionale a semi–intenzionale (eccesso di legittima difesa), con l'aggiunta di qualche scriminante.

Secondo la Sharia Islamica, nel caso in cui il *qisas* perda l'elemento della volontarietà, decade il diritto delle vittime e/o degli eredi di chiedere la *retaliation in kind* e, nel caso di specie, tocca alla Corte giudicare. Nella fattispecie dell'omicidio non intenzionale, secondo il codice penale Sudanese, la pena non deve superare i sette anni di imprigionamento, senza pregiudizio per la *diya*, la compensazione economica (Sect. 131, Sudanese C.L.A. 1991).

Nel caso in esame, la pena capitale è stata commutata in 5 anni di imprigionamento e ad pagamento di 337.000 Lire Sudanesi (ad oggi in base al cambio attuale ammontanti a euro 6.127,00)[50].

50. *Ibidem*.

5.3. *Tazeer*

Infine vi sono i tazeer che, quale categoria residuale, diritto vivo, assorbono i rimanenti reati non previsti tra gli Hudud ed i Qisas, inglobando finanche tutte le nuove tipologie delittuose emergenti, ad esempio, dall'evoluzione sociale ed economica. I reati appartenenti a questa categoria, non trovando un riflesso specifico nel Corano per quanto concerne pene e apparato probatorio, sono lasciati alla discrezionalità degli organi giudicanti che possono modulare la sanzione sulla base degli elementi stabiliti *ex lege*[51].

6. Conclusioni. La teoria della Circolarità Valoriale Forzosa (CVF)

Un sistema diverso, antico, apparentemente immodificabile nelle strutture portanti, ciò nondimeno, una volta compreso e contestualizzato ai tempi in cui emerse l'Islam, comprensibile. Il punto è che le società si sono evolute ma il diritto è rimasto pressoché immodificato, per quanto taluni paesi Islamici mostrino una certa "apertura" nel limitare il più possibile talune pene corporali (ad esempio il taglio della mano destra o il *cross cutting* consistente nel taglio della mano destra e del piede sinistro) o le stesse pene capitali[52].

Come abbiamo avuto modo di schematizzare, la forza della Parola di Allah può essere tracciata proprio nella circolarità di una Religione omnicomprensiva, una Religione a 360 gradi rinforzata dalla rigidità dell'apparato sociale e giuridico, dove una donna in pantaloni può essere imprigionata[53] o finanche, frustata.

In astratto, il modello punitivo afferente alla Sharia Islamica è primariamente corporale, ad esempio come abbiamo visto trattan-

51. Pene corporali, capitali e detentive.

52. Si porti l'esempio del Sudan (dove attualmente la scrivente risiede) che non applica la pena della lapidazione dal 1986. In disuso il taglio della mano destra per il furto, il *cross cutting*, come anche la crocefissione. Prevalgono pene corporali (fustigazione), sanzioni pecuniarie e l'imprigionamento.

53. Si veda il caso di Lubna Hussein, condannata a 40 frustate per essere stata arrestata nel corso di un raid della polizia. Lubna si è resa colpevole di aver indossato dei pantaloni. Si veda anche il caso recente (2017) della ragazza quattordicenne Iraniana arrestata e picchiata per aver indossato dei jeans strappati e, ancora più recente (aprile 2019), l'estremo caso della donna Afghana frustata pubblicamente dai talebani poiché rea di aver ascoltato la musica.

do gli *Hudud* o i *qisas*, la pena per l'alcol prevede quaranta / ottanta[54] frustate, la fornicazione cento, la falsa accusa di *zina* ottanta, la lesione volontaria può portare alla richiesta del taglione e via discorrendo.

La pena corporale riflette la doppia necessità deterrente, speciale per il reo e generale per la società. La frusta è di pelle di ippopotamo. La durezza del colpo, nel provocare dolore, è affine all'emenda del reo. Stesso discorso nei *qisas*, dove il reo si vede ricompensato della stessa sofferenza provocata, quando volontaria[55].

Alle suddette modalità punitive si affianca il taglio della mano per il furto quando risulti libero da *shuhubaat* (paragonabile al dubbio), conforme alle precise caratteristiche elencate (ad esempio, avvenuto in un luogo protetto, chiuso a chiave (*hirz*), un valore che superi un determinato ammontare (*nisab*), inoltre in assenza di particolari circostanze attenuanti atte a depenalizzare il reato in *tazeer*[56], il *cross cutting* (taglio della mano destra e del piede sinistro) in altre particolari specifiche circostanze, ad esempio nel caso dell'*hadd hiraba* (brigantaggio / saccheggio).

Tra le pene capitali, prevale l'impiccagione. È finanche prevista, come abbiamo visto, la lapidazione degli adulteri, la crocefissione *post mortem* ad esempio, nel caso dell'hadd Hiraba (per la durata di tre giorni al fine di esercitare potere deterrente sulla società), altre modalità retributive eseguite nella medesima modalità in cui il reo ha causato la morte (*qisas*).

Esistente ancora ad oggi l'esilio, mentre è assolutamente diffusa la pena carceraria.

Poiché non tutti i paesi applicanti la Sharia sono equivalenti nell'applicazione delle norme Sacre, basti il solo esempio dell'Arabia Saudita balzato alla cronaca per aver di recente concesso il permesso di guida alle donne (attivo dal giugno 2018), è importante annotare, seppur brevemente, come la Sharia sia da considerare una sorta di

54. Ad esempio il codice penale sudanese prevede quaranta frustate mentre in caso di recidiva reiterata la pena massima non deve superare le ottanta frustate (art. 81 Sudanese c.p.).

55. « Il taglione deve essere effettuato nella stessa modalità che ha causato la lesione o la morte », Abu Dawd, *Kitab* 34, 1653, « Se è stato ucciso per via di due pietre che gli hanno schiacciato la testa, che sia dato il comando di schiacciare la testa dell'assassino tra due sassi », Abu Dawd, *Kitab* 34, 4512–20.

56. Il taglio della mano non dovrebbe essere praticato se per altre vicissitudini, anche la mano sinistra fosse stata menomata o in altre particolari circostanze.

grande ombrello atto a coprire tutti i paesi Islamici che però, pur applicando la medesima Legge Divinamente ispirata, possono, in realtà, divergere nella considerazione dei crimini e delle pene.

È a tal fine fondamentale ricordare come le Quattro Scuole di Pensiero Islamico, pur rivestendo lo stesso peso giuridico poiché accreditanti all'unisono quali fonti primarie il Corano e la Sunna, si differenzino in realtà, nella considerazione delle fonti secondarie, nonché nell'individuazione e nella conseguente trattazione di taluni reati[57].

Questo passaggio è fondamentale per comprendere la diversità mondiale del panorama Shariatico, composto da paesi che riconoscono ed applicano l'indirizzo giuridico appartenente ad una o più (delle quattro) Maggiori Scuole di Pensiero. Le differenze intercorrenti tra Abu Hanifa, il fondatore della scuola Hanafita ed Ibn Hanbal, il fondatore della scuola Hanbalita, è immensa.

Concludendo questa breve panoramica, si evince che il valore dell'Islam non sia nell'adempimento degli "obblighi" pratici, quali ad esempio il pregare cinque volte al giorno, il fare pellegrinaggio, Ramadan, il vestire in determinati modi o il portare la barba secondo l'usanza Maomettana.

Secondo la prospettiva Islamica più pura, l'Islam è la pace nel cuore. L'Islam è nel cuore. Islam è pace e sicurezza, ottenuta attraverso la totale sottomissione ad Allah. Islam è amore verso se stessi e verso il prossimo. Un amore circolare che dovrebbe partire dal nucleo familiare estendendosi al bene della collettività globale. Secondo il pensiero di Ibn Hanbal difatti, la Sharia è tutto ciò che risponde al bene della società.

Per raggiungere e mantenere ciò, si erge una Religione massicciamente omnicomprensiva, a tratti (secondo un punto di vista occidentale) vincolante. Una Religione guida per gli uomini di Allah. Una confessione a 360 gradi, necessaria al mantenimento ed ampliamento della compattezza della *Umma* Islamica nel complesso. La triade Sacra (Corano, Sunna Sira, *Kutub al Sittah*) segna il *path*, il percorso, che, nel suo rappresentare *a manner of life*, assume tratti (senza dubbio) vincolanti. L'obiettivo è comune nel bene collettivo.

57. Le Quattro Maggiori Scuole di Pensiero divergono finanche nel credito dato alle collezioni degli Hadith, si pensi ad esempio alla Scuola Hanbalita, solita dare maggiore peso giuridico ad un *hadith da'if* (debole) rispetto al ragionamento deduttivo personale (*qiyas*).

Questo punto appare lampante proprio attraverso il rigoroso modello punitivo. Partendo da questo principio del benessere collettivo (*Mashaha*), introduciamo la CVF (Teoria della Circolarità Valoriale Forzosa): osservando i valori alla base dei sei *Hudud*, si nota come questi siano facilmente affiancabili al micro cosmo familiare. Compattezza etica e religiosa (apostasia), compattezza morale (adulterio/fornicazione), compattezza economica e senso di sicurezza (furto e saccheggio, guerre, ecc.), infine compattezza etica, morale, fisica e comportamentale (alcol), rappresentano difatti i pilastri del benessere familiare.

La famiglia, quale punto di micro perfezione sociale, per gettare il seme volto al raggiungimento della macro "perfezione sociale", necessita di massima protezione e stabilità. Questo poiché, la famiglia, *in nuce*, rappresenta il riflesso della *Umma* Islamica nel complesso (figura 1).

Il benessere familiare è un concetto cruciale secondo la prospettiva islamica: la società è generata attraverso la famiglia e, per il sistema di affiliazione religiosa (corroborato dalle norme sul diritto familiare e dal reato di apostasia), si può dedurre che, teoricamente parlando, la famiglia islamica sia votata all'estensione infinita. Applicando la CVF alla Sharia Islamica, il grado di *affiliazione fideistica*, per quanto fondamentale nell'analisi di taluni fenomeni, in questa sede rivestirà

Figura 1.

minore peso, essendovi alla base, meccanismi espansivi fondati su processi di affiliazione religiosa vincolanti ed automatici (CVF).

Il prossimo futuro, date le premesse osservate, ci impone nuove sfide, tanto importanti quanto quelle relative alle società globalizzate. Sta a noi coglierne le potenzialità al fine di trarne buoni frutti per le future generazioni o, invece, soccombere nell'incertezza. È doveroso ribadire la necessità di un approccio interculturale combinato ad un dialogo interreligioso: quel "dia–legein" che rappresenta la ricerca continua di un punto di sintesi come premessa cruciale per avanzare, crescere ed evolvere insieme. Solo attraverso il riconoscimento dell'altro, potremo riconoscere meglio noi stessi. Questo poiché ogni evento è al contempo singolare e plurale. Singolare nell'unicità dell'io, plurale nel riconoscimento dell'io con l'altro e per l'altro. Il futuro dovrà privilegiare un atteggiamento "inter" (inter–religioso; inter–culturale, inter–disciplinare, ecc.) poiché solo percorrendo questa strada, potremmo anche recuperare la nostra identità sociale e valoriale: ciò che siamo, ciò che vorremmo essere e ciò che vorremmo rappresentare in questo essere insieme l'uno con l'altro.

Bibliografia

Al Fatih Muhammaed Ismaiil, *Criminal Law*, 10 edizione, IUA press, Khartoum marzo 2013.

Imam Abu Hanifa, *The Mukthtasar Al Quduri. A manual of Islamic Law according to the Hanafe School*, Ta–Ha Publisher, Londra 2012.

Iman Abu Hanifa, *The kitab al athar*, Turath publishing, Londra 2013.

Imam Malik, Ibn Anas, Al Muwatta, D. 795 AD.

Imam Muwaffaq Ad–din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudama Al Maqdisi, *The Mainstay. Concerning jurisprudence of the Imam of the Sunna, Ahamad Ibn Hanbal Ash–Shabani*, Al Baz publishing, Fort Lauderdale 2009.

Imam Muhammad b. Idris al Shafee, *Kitab al Umm*, trad. it., a cura di Nino Gaetano Papale, Khartoum 2017.

Lanza di Scalea I., *La Sharia Islamica tra pene corporali, capitali e detentive. Il caso del carcere di Omdurman*, in www.ristretti.it, del 21–22 novembre 2018.

Lobasso F., Lanza di Scalea I., Tonioli V., Caon F., *Tra lingue e culture. La comunicazione interculturale fra Italiani e Sudanesi*, Ca'Foscari edizioni, Venezia 2018.

Seyyed Hossein Nasr, *The Study Quran, a new translation and commentary*, Harper One, New York 2015.

Sudan Law Journal and Reports, *The judicary Khartoum*, Printing press of the Juricial authority, Sudan 2009.

Sunna Abu Dawud, Libro 33, n. 4478.

Sunna Abu Dawud, Libro 34, 4512–20.

Sunna di Abu Nasa'i, 2559.

Sunna Sahih Muslim, Libro 17, n. 4192; 4196–4206.

Collezione dei Kutub al Sittah, in www.sunnah.com.

Qazi M.A., El–Dabbas M.S., *A concise dictionary of Islamic Terms*, Lahore, Kazi Publications, Pakistan 2013.